

QUESITI

DANIELA FALCINELLI

Il delitto senza fattispecie. Contrappunto sul suicidio.

Linguaggi, pensieri e immagini di ogni epoca hanno avuto il suicidio dell'uomo come oggetto di osservazione, andando alla ricerca di una ragione che potesse spiegarlo; la letteratura penale contemporanea, dal canto suo, ha fornito risposte diverse e tra loro irriducibili, e ancora si interroga sulla liceità o piuttosto sul divieto della relativa commissione. La tematica oggi irrompe nella disciplina scritta dal legislatore in materia di morte medicalmente assistita e nella rilettura estensiva fornita dalla giurisprudenza costituzionale, assumendo contorni sovrapponibili all'idea di inviolabile libertà individuale di vivere cui la ancorano le scene filmiche, espressione della cultura sociale, e le indagini della moderna psichiatria psicodinamica. Approfondendo questi versanti, la riflessione segue i passi degli effetti penali sul vocabolario del suicidio umano, che al seguito, cambia paradigma. Il fatto suicidiario - di impossibile tipizzazione, e di impossibile offensività - rimane estromesso dalla rilevanza penale laddove integri "una" delle scelte di vivere che il singolo individuo ha diritto di intraprendere autonomamente, nella pienezza del proprio personalismo costituzionale fatto di libertà fisica e morale, e nel rispetto dell'altrui libertà di prestargli l'aiuto richiesto, della quale si delineano con nettezza i confini.

The crime without a case in point. Counterpoint about Suicide.

Languages, thoughts and images of every era have had man's suicide as an object of observation, searching for a reason that could explain it; contemporary criminal literature, for its part, has provided different and irreducible answers, and still questions itself about the lawfulness or rather the prohibition of the relative commission. The issue today bursts into the discipline written by the legislator on medically assisted death and in the extensive reinterpretation provided by constitutional jurisprudence, assuming outlines that can be superimposed on the idea of inviolable individual freedom to live in which the film scenes, expression of social culture, and the investigations of modern psychodynamic psychiatry anchor it. Deepening these aspects, the reflection follows the steps of the criminal effects on the vocabulary of human suicide, which subsequently changes paradigm. The suicidal fact - of impossible typing, and impossible offensiveness - remains excluded from criminal relevance where it integrates "one" of the choices of living that the single individual has the right to undertake autonomously, in the fullness of his or her own constitutional personalism made up of physical and moral freedom, and respecting the freedom of others to lend him the help requested, whose boundaries are clearly delineated.

SOMMARIO: 1. Un esperimento senza alcuna illusione. - 2. Romanzo a catena sul suicidio. - 3. La visione costituzionale: il delitto senza offesa. - 3.1. Diritto alla vita, diritto alla libertà, ma quale? - 3.2. La naturale "condizione" della libertà di vivere, e di morire. - 3.3. Le battute conclusive, della Corte costituzionale. - 4. Suicidio, psicoanalisi e società: la letteratura cinematografica di un delitto senza immagine. - 5. Psicodinamica di un delitto senza tipo. - 6. "Dimostrazione" di un delitto senza prova. - 7. Il suicidio *come se fosse umano*: il delitto senza fattispecie.

1. *Un esperimento senza alcuna illusione.* Non è una favola, tutt'altro, ma una morale c'è: può contare più fermarsi ad *ascoltare una vita* che si spegne nel dolore piuttosto che correre a cercare *una* soluzione, appoggiando l'opinione più detta o quella più "giusta", stando dalla parte di chi la vuole lasciata sempre andare o dalla parte di chi pretende di doverla in ogni caso salvare. Nella convinzione che la risposta corretta possa essere *solo una*, si rischia comunque di cadere nell'illusione di averla già trovata. Per questo, il sentire ripetutamente l'esigenza di discutere sulla liceità o meno del suicidio, o piuttosto il continuare a domandarsi puntualmente se debba o meno essere punito chi si presti ad aiutare colui che intende realizzarlo o chi non intervenga di fronte allo svolgersi di un simile drammatico epilogo, hanno invece ancora un senso. Proprio perché *una* risposta non c'è, e magari non c'è nemmeno *una* conclusione.

Scacciare l'impertinente problematica con la soluzione della "questione di coscienza", nemmeno troppo sbrigativa, si rivelerebbe peraltro fallace. A dirla con Schopenhauer, difatti, un esperimento così prettamente personale sul suicidio sarebbe costretto a procedere ininterrottamente, senza potersi mai attendere da questo una scoperta, unica e definitiva. All'interrogativo mancherà sempre un riscontro: l'esperimento, se praticato, comporta la distruzione della coscienza stessa, che ponendo la domanda ne attende ormai invano la risposta. Se l'esperimento prosegue a livello mentale, la *storia* cambia. Uso questa espressione prendendo in prestito il senso che alla "storia" dà William Twining parlando di *story-telling* in ambito giuridico e processuale, e sottolineando come le *stories* siano al contempo *necessarie* e *pericolose*¹. Sono *necessarie*, perché sono lo strumento attraverso il quale informazioni sparse ed elementi eterogenei possono essere combinati in un «percorso dotato di senso». Sono *pericolose*, perché danno oltremodo spazio alla possibilità di manipolare la costruzione dei fatti a seconda del punto di vista del soggetto (dei suoi interessi, dei suoi scopi) che le racconta in un determinato momento pur rimanendo con quei fatti coerente. Così che, cambiando «nella struttura del racconto, la posizione da cui si osservano le azioni e i personaggi cambia la quantità [e la qualità] delle informazioni a disposizione del lettore»². Del resto, se si prende in considerazione il comune lettore di un brano, non gli è affatto indifferente sapere, ad esempio, che la *story* sia una *narrazione romanizzata*, la narrazione tratta da una *fattispecie* incriminatrice o piuttosto sia quella di *fatti concreti* da cui dipende l'applicazione della norma penale³. Ove non ne fosse informato, dal punto di vista della coerenza narrativa avrebbe le stesse aspettative di congruità - ovvero di verosimiglianza - ma non si porrebbe altra questione. Quando invece il lettore sa che non sta leggendo un romanzo,

¹ TWINING, *Rethinking Evidence. Exploratory Essays*, Cambridge, 2006, cap. XI.

² BERNARDELLI-CESERANI, *Il testo narrativo. Istruzioni per la lettura e l'interpretazione*, Bologna, 2005, 80.

³ Riprendendo il felice esperimento operato da TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009, 80.

e che sta leggendo la narrazione ora di una o più figure criminose ora di fatti che riguardano un caso giudiziario, muove «dalla premessa che le narrazioni di questi fatti dovrebbero essere veritiere (non soltanto verosimili) [...]»⁴.

Ora, nemmeno la qualificazione del reato come *fatto espressivo della realtà visibile nel contesto culturale del momento* è certo una scoperta, ma la questione che si è tirata in giuoco è a dir poco “scivolosa”, si contano carte su cui sarebbe più comodo tacere, per cui il richiamo non risulta affatto peregrino se si pensa alla cultura come sistema attraverso cui definire un significato condiviso della situazione in cui si agisce⁵. La posta è giungere ad un ‘nome’ comune del *suicidio* guardandolo più da vicino, usando un vocabolario che lo intenda come morte *dell’individuo* nel rispetto “sociale” della propria e dell’altrui libertà: diventa il *suicidio umano*, separato dal suicidio che abita (ancora) il mondo penale.

Queste pagine si ripromettono pertanto di proseguire l’esperienza mentale seguendo un approccio di *lettura culturale dinamica*⁶ del diritto penale vivente, calandosi in quell’atteggiamento di ascolto di fronte al testo codicistico che consente all’opera di “parlare” anche alla vita del suo lettore⁷. Con ciò, senza “alzare la voce” nel denso dibattito penalistico in corso, volutamente lasciato sullo sfondo, si livella la riflessione sul piano di una più *limitata lettura silenziosa* della letteratura soprattutto non di settore, prendendo come materiale una narrazione di *stories* di vite interrotte, un *romanzo a catena*⁸ sul suicidio, i cui generi mutano in una omogenea quanto necessaria soluzione di continuità. Lo si richiama con cenni, ritenendo che tanto possa risultare sufficiente a rendere la narrazione stessa “un insieme dotato di senso”, capace di convincere ad uscire dal coro dei clamori attuali di una verità costruita ad uso e consumo dell’angolo penale dei delitti fissati agli articoli 579 e 580 c.p., e ca-

⁴ V. TARUFFO, *La semplice verità*, cit., 39, che prosegue: «È dunque sulla base del contesto che decidiamo se un enunciato descrive il mondo nella sua realtà empirica» astratta o concreta, generale o singolare, «e quindi pretende di essere» qualificato come illecito penale, come «vero», o se invece potrebbe essere un enunciato realistico ma potrebbe anche mirare «a creare un mondo di fantasia, in cui non vi è alcuna questione di verità empirica, e si può solo pensare ad una verità ‘interna’ a questo universo fittizio».

⁵ LEACH, *Culture and Communication: The Logic by Which Symbols Are Connected*, Cambridge, 1976

⁶ SPADARO, *Abitare nella possibilità. L’esperienza della letteratura*, Milano 2008, 162.

⁷ D’altronde, è lo stesso atteggiamento assunto pure da un qualsiasi autore, e valido anche nella descrizione della forma dell’*arte letteraria penale*: l’immagine resa eterna nei versi danteschi⁷, dell’umile scrivano che mette da parte la propria individualità e scrive fedelmente sotto dettatura per esprimere una realtà oggettiva che lo trascende, avvalorata difatti l’ipotesi che «nessuna arte è sommersa nell’io; al contrario, nell’arte l’io dimentica se stesso per *rispondere alle esigenze della cosa vista* [...]». Così O’CONNOR, *Nel territorio del diavolo. Sul mistero di scrivere. Con un’intervista inedita all’autrice*, Roma, 2010, 52. N.d.r., corsivo nostro.

⁸ L’immagine della *chain novel* è stata utilizzata da DWORKIN, *A Matter of Principle*, Harvard, 1985, 158, per rappresentare il cambiamento del diritto a seguito del mutamento del paradigma entro cui agisce.

pace di portare davanti alle immagini di tanti uomini, di tanti incontri, di tante storie di vita diverse.

2. *Romanzo a catena sul suicidio*. La tematica suicidaria si presta in modo perspicuo all'esperienza, dimostrandosi uno dei pochi temi "universali", che si incontrano ovunque nella letteratura, e sempre trasformato⁹, in tal misura trasversale alla vita umana ed alle lungitudini delle epoche che ne hanno fatto la Storia da diventare una persuasiva chiave di lettura del complessivo clima culturale che di tempo in tempo l'ha affrontata¹⁰. Ora il suicida è un uomo fragile, incapace di reagire alla realtà in cui esiste, ora è un coraggioso artefice del proprio destino, finanche un fiero sostenitore di ideali che vanno ben oltre lo stretto individualismo. D'immediato ne spiccano le qualità trancianti: il suicidio è un *fatto naturale* nel senso che è sempre accaduto, le sue memorie si perdono nella notte mitologica dei tempi; del suicidio si scrive in ogni epoca come *fatto reale*, quand'anche reso coi tratti generali della verosimiglianza. Eppure, quella che segue *non* è la narrazione di un *delitto naturale*, e tantomeno della *realtà* di un *delitto*.

Nell'antica Grecia, il racconto del suicidio di Aristotele, sviluppato nell'Etica nicomachea¹¹, è di netta condanna, e conduce nella riprovazione anche l'eutanasia. Il medico di allora giurerà: «non darò mai farmaci mortali, neppure se richiesto, né mai suggerirò di prenderne»¹². Con la letteratura dell'epoca romana - quando anche il diritto marchia il suicida come un criminale, con l'avvistare nel gesto un danno prodotto alla società - il genere narrativo cambia, riprende il modello del suicidio eroico teorizzato dallo stoicismo occidentale, si professa il suicida come l'uomo saggio che è tenuto a mettere al centro della propria vita lo Stato¹³. Era già l'idea di Socrate. Costui - narrerà Platone¹⁴ - di fronte alla condanna a morte dichiarò: «È giunto ormai il tempo di andare, o giudici, io per morire, voi per continuare a vivere [...]»¹⁵. La prospettazione e la connotazione dell'argomento nel corso del Medioevo muteranno trascinati dall'ottica cristiana dominante, trasparente nella visione di

⁹ Nel senso che il genere letterario acquista la sua identità attraverso le sue trasformazioni, TODOROV, *La letteratura fantastica*, trad. it., Milano, 2011, 23.

¹⁰ V. RONZITTI-ORNAGHI-CHIESA-PAGGI-MASON-RANZENIGO-GIAMPIERI-CLERICI, *Appendice. Il suicidio nei tempi. Appunti su letteratura, cinema, musica, pittura e sugli effetti della comunicazione di massa ai giorni nostri*, in *Il suicidio oggi. Implicazioni sociali e psicopatologiche*, a cura di Giampieri-Clerici, Milano, 2013, 255 ss.

¹¹ ARISTOTELE, *Etica nicomachea*, Milano, 2000. L'offesa alla società è messa in piena luce dall'etimologia del termine che lo esprime: l'*autoktonia* - il dare morte a sé stessi - è ricondotto all'assassinio dei propri parenti.

¹² IPPOCRATE, *Il giuramento*, Milano, 2005.

¹³ Si asseconda l'idea della morte riflessa nel suicidio di Catone l'Uticense, che si trafisse con la spada pur di non vendere la propria libertà a Giulio Cesare, o nella fine della vita di Seneca, che assolse il compito impostogli da Nerone dopo il fallimento della congiura dei Pisoni.

¹⁴ PLATONE, *Apologia di Socrate*, Bari, 1977.

¹⁵ V. ARENDT, *Socrate*, Milano, 2015.

Sant'Agostino, per cui il suicidio è un «misfatto detestabile e un delitto condannabile» come vuole il comandamento divino del “non uccidere” senza aggiunta alcuna – sia un altro sia se stesso – nella convinzione – palesata da Tommaso D'Aquino – che equivalga pure a «rinunciare ai doveri di giustizia e di carità verso il prossimo, verso le varie comunità e verso la società intera». Il diritto dell'età intermedia, così, aggiungeva al criterio incriminatore del danno allo Stato quello criminalizzante del peccato, dando il titolo di delitto ad un racconto senza testo scritto¹⁶, ma capace di manifestare a qualunque consociato *l'immagine collettiva di immoralità e di illiceità che ne era lo strumento epistemologico di senso generico comune*, sintesi di esperienze condivise di accadimenti umani particolari in cui prendeva una forma vivida¹⁷ e dettagliata, costruita sulla falsariga di racconti di vita reale o verosimile¹⁸.

A partire dal XVII secolo, è la cornice dell'Illuminismo a scrivere di suicidio, esaltandolo come “chiave della libertà” secondo l'argomentazione che fu già di Montaigne. Da Hume, a Rousseau, da Montesquieu a Nietzsche, viene identificato in uno strumento potenzialmente liberatorio, ed ancora una volta legato all'eutanasia ma stavolta quale espressione dell'autonomia e dell'autodeterminazione che si legge parimenti in entrambe le modalità della morte, diversi strumenti per comunicare un'unica risposta alla situazione di incontenibile dolore della persona. I racconti contemporanei ne erano l'espressione più elaborata: seguiranno questa fascinazione “collettiva” Goethe, Leopardi, Foscolo, Flaubert, Tolstoy, D'Annunzio, Svevo, Pirandello¹⁹. Capire cosa – lì a fianco – voglia comunicare il genere narrativo del suicidio da allora assunto dal testo normativo penale impone di apprezzare la sua peculiare originalità. L'assetto del sistema infatti, come noto, cambia gradualmente, la forma cessa di essere “narrazione” diventando “fattispecie”, frammento per sua natura incompleto della vicenda. Non ambisce più a descrivere lo sfondo ricco della vita del singolo protagonista, i suoi travagli, i suoi percorsi, le sue ragioni viste (però) dagli altri, ora contro la società, ora avverso lo Stato, ora contro Dio, si passa ad un “nudo” testo descrittivo oggettivo di una scena ben definita, in cui il suicida non è punito. Così, il codice liberale di fine Ottocento, scritto al grido della “libertà, uguaglianza, fraternità”, si appresta ad inquadrare il suicidio nello scorcio del *fatto altrui*, pu-

¹⁶ Si vedano in proposito GIULIANI, *Il concetto di prova*, Milano, 1971, 220, e MECCARELLI, *Tortura e processo nei sistemi giuridici dei territori della Chiesa: il punto di vista dottrinale (Secolo XVI)*, in DURAND, *La torture judiciaire: approches historiques et juridiques*, Lille, 2002, 696.

¹⁷ Secondo il paradigma della criminalità manifesta identificato da Fletcher, l'esperienza della comunità, bagaglio di conoscenze dell'ipotetico osservatore comune, continua in questo senso ad essere l'istanza che fa da discriminante tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante. Così FLETCHER, *Rethinking Criminal Law*, Oxford, 2000, 115 ss.; 232 s.

¹⁸ V. JACKSON, *Law, Fact and Narrative Coherence*, Liverpool, 1988, 101. Cfr. PICINALI, *Le narrazioni nella giustizia penale*, in www.penalecontemporaneo.it.

¹⁹ In particolare, Pirandello arrivava ad affermare – ne *Il dovere del medico* – come costui avesse il dovere di assecondare la volontà del paziente di morire, così PIRANDELLO, *Il dovere del medico*, Milano, 1996.

nendo chi fornisca aiuto per dar corso al proposito suicidario e chi determini nella vittima un intento altrimenti insussistente: è l'art. 370 del codice Zanardelli.

Al tempo del regime fascista il codice Rocco allarga l'obbiettivo, cambia la "regia", diventa quella del dovere di porsi con la propria esistenza al servizio dello Stato: il suicidio compare - non nominato - anche nell'omicidio del consenziente oltre che espressamente nel fatto di chiunque determina altri al suicidio o ne rafforza l'altrui proposito, ovvero agevola in qualsiasi modo l'esecuzione suicidaria, sicché il delitto rimane fattispecie e il suicida rimane non punito. Nel 1948 la Costituzione, nata dalla disumanità del primo Novecento, alla libertà e all'uguaglianza unisce infine una dignità che alla solidarietà dà un profilo più vivido, e passa a dirigere con il metro "rigido" del personalismo un formante codicistico a tutt'oggi nella sua lettera immutato, ma di non poco ridotto nel relativo cono punitivo per l'effetto "collaterale" della comparsa del suicidio medicalmente assistito spettante al malato afflitto da una patologia oggettivamente alienante. L'interrogativo "ultimo" si arresta proprio attorno all'adeguatezza del sotto-sistema suicidario avanti al sovvertito inquadramento generale: si tratta di capire se possa bastare quella (già) tanto sofferta regolamentazione di liceità dell'aiuto professionale *nel* morire, o possa bastarne la ripetizione per "uguaglianza" operata dal Giudice della Costituzione nell'ipotesi (ridotta) in cui sia un uomo qualsiasi - non il medico che cura il paziente - a permettere materialmente al medesimo "paradigma" di individuo malato di raggiungere lo stesso obiettivo, la stessa modalità di interruzione dell'accanimento terapeutico. O forse tutto questo sia addirittura troppo.

Pare poter rispondere solo la prospettiva fattuale racchiusa nei legittimi confini degli artt. 579 e 580 c.p., in cui la dignità della vita scompare come attributo "concesso", dismettendo *irrevocabilmente* i panni di concetto normativo giuridico «al servizio della difesa di un ordine pubblico o simbolico naturale»²⁰: vi rimane col volto di *fattispecie* che non per questo cessano di essere *narrazione*, consistenti in *modelli astratti* che non smettono di essere *manifesti di realtà*.

3. *La visione costituzionale: il delitto senza offesa*. Per buona pace del lettore, occorrerà riportare la questione alla sua dimensione di "principio". Al momento della scrittura costituzionale l'idea del bene giuridico²¹ si fissa difatti dentro la norma incriminatrice, la lesione dell'interesse protetto diventa il «sugo di tutta la storia», come scriverebbe il Manzoni dei Promessi Sposi, includendo nel linguaggio penale anche segni non verbali²², nel senso di segni che vanno oltre la singolarità terminologica, per

²⁰ CAYLA, *Il diritto di lamentare danni. Analisi del caso e dell'anti-caso Perruche*, in *Il diritto di non nascere. A proposito del caso Perruche*, a cura di Cayla-Yan Thomas, Milano, 2004, 44.

²¹ Secondo la teorica sviluppatasi a far data dalla riflessione di BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1973, 14 ss.

²² MANNOZZI, *Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1431 ss. Sul punto PIERUCCI, *Introduzione alla lingua del diritto*, in *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e di linguistica giuridica*, a cura di Cavagnoli-Ioratti Fer-

rendere la norma *species* - specchio - del fatto storico nella sua “complessiva” dimensione di realtà. Al legislatore non è più dato «perdere il collegamento con i valori, le *visioni del mondo* [...]. Senza questo collegamento il linguaggio della legge si riduce ad un borbottio incomprensibile [...]»²³. Così, la *narrazione* e le sue immagini collettive, sebbene non più “costitutive” del diritto penale inteso come testo normativo, rimangono nondimeno costitutive del diritto inteso come significato criminoso, comunicato dal testo stesso²⁴ descrivendo con segni generali il modo in cui accade l’offesa e con ciò definendone il noto paradigma di tipicità²⁵, funzionale a consentirne per intero la “*visualizzazione mentale*”²⁶ nei tratti di fatto *normalmente aggressivo*²⁷. Quale offesa recherebbe allora il suicidio? Per valutare la rilevanza di un comportamento determinante la morte di chi ha “dimostrato” di voler morire, è infatti gioco-forza affrontare il problema preliminare del disvalore portato dalla condotta principale, quella di uccidere sé stessi. L’unica condotta che, tuttavia, manca dall’inquadramento tipizzante, tanto dell’omicidio consentito ove neppure è tracciata in senso naturalistico, quanto del suicidio “aiutato” ex art. 580, ove rimane esplicitamente non punita. E se non fosse così problematico e pressante spiegare il senso del desiderio di morire che ha condotto l’uomo fino a realizzarlo, è più che plausibile ritenere che la narrazione si concluderebbe già a questo punto. Nessuno - per quanto è a conoscenza di chi scrive - ha mai fatto del resto “serie” battaglie di alcuna natura sull’urgenza di colmare la lacuna di tutela risultante dall’assente previsione di

rari, Padova, 2009.

²³ MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, in *La lingua e il diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, a cura di Mariani Marini-Bambi, Pisa, 2013, 1389. N.d.r., corsivo nostro.

²⁴ Per simili argomentazioni cfr. GUASTINI, *Se i giudici creino diritto*, in <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2559/14.pdf>, 174 s. Cfr. PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio fondamentale*, in *Quaderni Fiorentini*, 2007, v. 36, t. II, 1308-1313, 1321.

²⁵ Sul “tipo” e sul metodo della conoscenza tipologica, i richiami bibliografici sono imponenti, si limita il riferimento a MARRADI, *La tipologia da Aristotele alle scienze umane moderne*, in AA.VV., *Una facoltà nel Mediterraneo*, Milano, 2000, 183-201; BEDUSCHI, *Tipicità e diritto. Contributo allo studio della razionalità giuridica*, Padova, 1992. Sulla nozione e le funzioni del “tipo” in diritto penale, si ricordano CARUSO, *La discrezionalità penale tra tipicità classificatoria e tipologia ordinale*, Milano, 2009, 77 ss., 114 ss.; PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979, 342 ss.; RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento vigente*, Torino, 1979, 139 ss.; VASSALLI, *Tipicità (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 535 ss.; ALAGNA, *Tipicità e riformulazione del reato*, Bologna, 2007, 289 ss.; CARLIZZI, *Tipo normativo ed ermeneutica penale. Profili storico-concettuali e prospettive teorico-pratiche*, in *Ars Interpretandi*, 2016, 91 ss.; GARGANI, *Dal Corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale*, Milano, 1997, spec. 11 ss.

²⁶ Sul tema del rapporto tra linguaggio, pensiero e immagini, si rinvia ai fondamentali approfondimenti sviluppati da ARNHEIM, *Visual Thinking*, Los Angeles, 1969, spec. 226 ss.; MITCHELL, *Picture Theory*, Chicago-London, 1994, 111 ss.; nonché WUNENBURGER, *Philosophie des images*, (1997), trad. it. *Filosofia delle immagini*, Torino, 1999, 53 ss.

²⁷ Lo rimarca recentemente PAPA, *La fattispecie come sceneggiatura dell’ingiusto, ascesa e crisi del diritto penale cinematografico*, in *Criminalia*, 2019, 181 ss. In tema, *amplius*, PAPA, *Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Torino, 2017, 15 ss., 73 ss.

punibilità per chi abbia tentato il suicidio senza realizzare il proprio intento. La pronta - e costante - giustificazione “di prevenzione”, tesa a legittimare quella mancanza per non promuovere, con la minaccia della pena, condotte suicidarie invariabilmente di per sé efficaci²⁸, si dimostra in effetti insufficiente cadendo con sé stessa: senza minaccia a rimanerne promosso è evidentemente un nuovo tentativo. D’altro canto, quella stessa premessa potrebbe supportare la conclusione che sia un illecito²⁹: lo fece già a suo tempo Delogu³⁰, ed è certo quest’ultima l’argomentazione più prontamente valida per rendere al contempo plausibile la sopravvivenza tanto dell’incriminazione di condotte “accessorie” al suicidio quanto della sanzionabilità di omessi doveri di prevenirlo. Lo è anche per centrare il bene giuridico protetto dallo stigma dell’illiceità, quel diritto di vivere che è *naturale*³¹ proprio come “naturale” - s’è visto - è il fatto del suicidio.

Il pensiero scientifico penalistico rimane “disorientato” al cospetto di un simile quadro: afferma come suo principio fondamentale la *liceità del suicidio* per poi *misurarla* in termini a dir poco “timidi”, insomma non proprio un classico diritto. Autorevoli opinioni la iscrivono in una sorta di area intermedia di fatto né lecito né illecito, *giuridicamente tollerato* se di mano propria e punito se a “mano” di altri³²; oppure la invocano a «spazio di libertà» riconosciuto all’individuo, considerato infine facultizzato all’esercizio di una libertà di fatto³³. Ma si gira intorno ad un dito: una facoltà, ov-

²⁸ Già Cesare Beccaria giustificava l’inutilità dell’incriminazione del tentativo di suicidio con la convinzione della sua inefficacia deterrente, cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Calamandrei, Firenze, 1965, § XXXII.

²⁹ L’idea di illiceità del suicidio è oggi sostenuta da PADOVANI, *Note in tema di suicidio e aiuto al suicidio*, in *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà* (per Francesco Palazzo), a cura di De Francesco-Gargani-Notaro-Vallini, Torino, 2019; ID., *Dovere di vivere e aiuto al suicidio: un sintagma*, in *www.biodiritto.org*, 27 agosto 2019, 6, secondo il quale la qualificazione di illiceità «dipende, più in generale, dalla possibilità di riferire al fatto una qualsiasi sanzione diretta ad impedirlo». Per la stessa opinione v. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, VIII, Torino, 1985, 111 ss. Per rilievi critici cfr. GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 84 s. Sul tema, vedi anche le considerazioni di SCLAFANI-GIRAUD-BALBI, *Istigazione o aiuto al suicidio. Profili giuridici, criminologici, psicologici*, Napoli, 1997; BERTOLINO, *Suicidio (istigazione o aiuto al)*, in *Dig. disc. pen.*, XIV, Torino, 1999, 113 ss.

³⁰ Cfr. PADOVANI, *Dovere di vivere*, cit., 6, che ne cita le lezioni universitarie. V. anche DE FRANCESCO, *Il suicidio assistito nel quadro sistematico della relazione con l’altro*, in *Leg. pen.*, 16 marzo 2020, 6.

³¹ Precisamente, si intende “naturale” nel senso di *essenziale, insopprimibile ed irrinunciabile*, in altre parole *eterno* perché *originario, storicamente preesistente* alla formazione di un qualsivoglia Stato. Sul punto si veda FALZONE-PALERMO-COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino. Con prefazione di Vittorio Emanuele Orlando*, in https://archivio.quirinale.it/discorsi-bookreader/la-costituzione/La_Costituzione_volume, Roma, 1948, 22 s., che indica e spiega i termini alternativamente proposti ed il senso ascrivito dall’Assemblea costituente alla qualificazione risultante di inviolabilità.

³² Così F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale. Delitti contro la persona*, I, Milano, 2019, 131, che definisce il suicidio un fatto «giuridicamente tollerato», analogamente all’esercizio della prostituzione, all’uso di sostanze stupefacenti ed alla compravendita di parti anatomiche.

³³ Cfr. CANESTRARI, *Ferite dell’anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di*

vero un atto autorizzato, diritto rimane così come altro non è che un diritto l'«atto rientrante in uno spazio di incoercibile volontà», per quanto poi lo si voglia – non si comprende invero come – rendere “flebile”³⁴. La brillante interlocuzione che lo sposta sull’(unico) altro lato giuridico (costituzionalizzato) dell’«interesse legittimo» a vivere³⁵, se fa un deciso passo avanti non è certo quello per giungere a chiudere il discorso col punto di un introvabile «interesse evidentemente superiore», che si ponga a limite di compatibilità/congruenza della vita del singolo individuo³⁶. Piuttosto, appare l’immagine costituzionale di un diritto alla vita che è intriso, come ogni diritto fondamentale, della libertà quale suo contenuto essenziale e costitutivo³⁷, ovvero una sua gestione autodeterminata in senso positivo ed in senso negativo³⁸, una libertà, in sostanza, che rimane all’interno dello stesso diritto e con ciò rimane «all’interno dello stesso soggetto», ancorata alla persona determinata in carne ed ossa³⁹.

3.1. *Diritto alla vita, diritto alla libertà, ma quale?* Il prisma della vita si arricchisce. Non solo custodia, non solo pretesa ovvero attesa meramente statica della garanzia di protezione che gli spetta, dal lato pubblico e da quello privato, ma anche *dinamico potere* di metterla personalmente in movimento dandogli la forma equivalente alla propria volontà. La relazione tra suicidio e libertà, d'altronde, è figurazione storicamente radicata: la vita “non trattiene nessuno”, avvertiva già Seneca⁴⁰, e la modernità costituzionale non ha usato toni fondamentalmente diversi quando lo ha reso un

un diritto liberale e solidale, Bologna, 2021, 9. Già in questo senso, per tutti, SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 677 s.; CANESTRARI, *Delitti contro la vita*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2006, 357.

³⁴ Così invece, letteralmente, SEMINARA, *La dimensione del corpo nel diritto penale*, in *Trattato di bio-diritto*, diretto da Rodotà-Zatti, *Il Governo del corpo*, t. I, a cura di Canestrari-Ferrando-Mazzoni-Rodotà-Zatti, Milano, 2011, 196.

³⁵ Cfr. PADOVANI, *Dovere di vivere*, cit., 8.

³⁶ PADOVANI, *Dovere di vivere*, cit.

³⁷ Cfr. PACE, *Libertà e diritti di libertà*, in *Storia cost.*, 2009, n. 17, 12. Cfr., nella riflessione penale MANNA, *Esiste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca*, in *Criminalia*, 2019, 203 ss.

³⁸ La dimensione libertaria (*id est*, di autodeterminazione) “compresa” nei diritti di libertà costituzionale è stata *afferrata* proprio dalla precorritrice giurisprudenza della Cassazione con diretto riferimento al diritto alla salute, così Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, I, in *Foro it.*, 2007, I, c. 3025 ss.

³⁹ Cfr. PALAZZO, *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà*, in *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà (per Francesco Palazzo)*, Torino, 2019, 130, che distingue tra il momento in cui la libertà di autodeterminazione incontra altri soggetti portatori di interessi o valori antagonisti, e quello in cui la libertà di autodeterminazione rimane all’interno del soggetto. Qui, nel pensiero dell’autore, la libertà prende l’inquietante china del totale nichilismo individualistico, che nel suo estremo realizzarsi porta al suo stesso annientamento.

⁴⁰ Per il filosofo latino, sostenere che per morire bisogna attendere il termine stabilito dalla natura «significa non accorgersi che si chiude la via della libertà [...]». In questo senso, Michel de Montaigne, suo lettore entusiasta, ha scritto che coloro che hanno «imparato a morire» hanno «dimenticato come servire», perché «saper morire ci libera da ogni giogo e costrizione», e nei *Demoni* di Fedor Dostoevskij, Kirillov afferma: «chiunque vuole la libertà essenziale, deve osare uccidersi».

diritto senza altri padroni, espressamente spogliato di ogni veste positivamente giuridica «vale a dire di ogni sia pur tenue sapore di ordine, di divieto o di limitazione»⁴¹, accompagnandolo con una *inviolabilità* che alla vita offre maggiore “protezione” e “stabilità” nei confronti dell’esercizio del potere di revisione costituzionale: gli assicura una garanzia “aggiuntiva” pure verso le possibili intrusioni liberticide da parte del detentore della potestà normativa più penetrante⁴², non solo in termini di garanzia di «esistenza», intesa dogmaticamente, ma vieppiù di garanzia di un «contenuto» prodotto dall’ispirazione delle sottostanti tavole di valore materiale⁴³.

La “rivoluzione” della dignità della vita aperta dall’era del rapporto tra persona, scienza e tecnologia, in questo percorso non ha fatto che riaffermare prepotentemente l’essenza di un simile valore da tutelare per ciascun essere vivente: quello di avere modo di esistere come persona, col proprio stile e tipo di essere, con la propria identità⁴⁴. Senza mutare vocabolario, l’epoca della post-modernità ha pertanto tradotto il suicidio dichiarandolo mezzo tramite cui il soggetto *prende la propria vita* esattamente nel momento in cui pone ad essa termine⁴⁵, dandogli il preciso significato foucaultiano della *tecnica del sé*, operazione di trasformazione di sé stesso che nella forma dell’“io” comprende anche quella della sua conclusione nella morte⁴⁶, ad espressione di un personalismo costituzionale “pieno”⁴⁷, fatto di corpo e spirito⁴⁸, di materiale biologico e coscienza, di libertà fisica e morale⁴⁹. Di “pubblico” rimane ormai *solamente* questo: il diritto di ognuno di vedere riconosciute da tutti la propria libertà e la propria scelta, attraverso un apposito disciplinamento legislativo, rispetti-

⁴¹ Si veda FALZONE-PALERMO-COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica Italiana*, cit., 23.

⁴² Sulla nozione di inviolabilità v. per tutti GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972, 145; ID., *Inviolabilità dei diritti*, in *Enc. dir.*, XXII, 1972, 712 ss., 727.

⁴³ Cfr. RIDOLA, *Il principio di libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino, 2018, 192 s.

⁴⁴ Cfr. MENGONI, *La tutela della vita materiale nelle varie età dell’uomo*, 1982, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 1985, 134. Sul punto in particolare SPAEMANN, *Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”* (1996), Roma-Bari, 2005, 5. Sulla tematica del rapporto tra identità e dignità, si rinvia anche a Jean Pierre Baud nel delineare una “storia giuridica romanizzata del corpo”, v. BAUD, *Il caso della mano rubata. Una storia giuridica del corpo*, Milano, 2003, XVII “prefazione in lingua italiana”.

⁴⁵ Per questo pensiero, in filosofia si rinvia a MACHO, *Das Leben nehmen. Suizid in der Moderne*, Berlino, 2017.

⁴⁶ Si veda FOUCAULT, *Les techniques de soi*, in *Dits et écrits*, IV, Paris 2001, 1604, che qualifica la *tecnologia del sé* come insieme di “tecniche” «che permettono agli individui di effettuare, soli o con l’aiuto di altri, un certo numero di operazioni sul loro corpo e la loro anima, i loro pensieri, le loro condotte, il loro modo di essere; di trasformarsi allo scopo di raggiungere un certo stato di felicità, di purezza, di saggezza, di perfezione o d’immortalità». *Amplius* CLARIZIO, *Assoggettamento e soggettivazione/tecnica e tecniche*, in *Noema*, 2013, 4-1, 51 ss.

⁴⁷ Nel senso del “primato della persona umana” nel suo esistere-essere come valore-fine in sé, v. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., XLI.

⁴⁸ LOCKE, *Saggio sull’intelletto umano*, Torino, 1996.

⁴⁹ In decisa reazione «alla distruzione dell’umano e alla ‘morte di Dio’» simboleggiati da Auschwitz, così RODOTA, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 209.

vamente, del relativo esercizio e della relativa verifica⁵⁰; il diritto di ognuno di avere assicurato da tutti un aiuto per poter trovare un qualsiasi percorso personale alternativo alla decisione di lasciare la vita⁵¹.

3.2. *La naturale "condizione" della libertà di vivere, e di morire.* Il lettore, oramai, non dovrebbe attendere altro chiarimento a riguardo del dovere di solidarietà. Quando si parla di un solo uomo, del singolo e concreto individuo, la *libertà* di vivere va indubabilmente intesa *al singolare*, ed in sé manifestazione piena di una capacità di scelta non etero-determinata, ma nel momento in cui si passa a parlare dell'uomo in generale, quello che popola un qualsiasi ordinamento anche solo tendenzialmente democratico, la *libertà* si scrive *al plurale*, senza poter più importare anche l'assenza di confini esterni, tanto è indiscutibile che nel nostro ordinamento tutti i cittadini godano di un uguale libertà, non solo di uguali diritti⁵². D'altronde, nemmeno è un vero e proprio limite, piuttosto è l'effetto della relazionalità implicata dallo stesso dinamismo di quel potere individuale⁵³.

La logica fatta propria dall'Assemblea costituzionale, svincolata da qualsiasi preconcetto, risalta così nella sua lucidità equilibrante, di libertà individuale di vivere frutto dell'incontro delle reciproche libertà. La necessaria solidarietà non si contrappone quindi alla concezione personalistica, per essere piuttosto la sua "condizione di possibilità", il contesto in cui la persona - uomo sociale per natura - è progressivamente destinato ad integrarsi, completarsi e perfezionarsi, lasciando giungere all'efficace conclusione per cui, come è *naturale il diritto* di vivere liberamente, *naturale* è anche *il dovere* di rispettare la vita degli altri e la libertà che ne è contenuto⁵⁴. Ecco allora che in quel momento di incontro sociale, in cui la democrazia diventa un fatto di realtà, la "vecchia" reciproca limitazione delle libertà contenute nei diritti costituzionali della persona figura col nuovo vocabolo dell'*interesse legittimo fondamentale*, in cui l'immagine assume i contorni univoci del *rapporto di integrazione reciproca* di «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione», senza la possibilità, pertanto, di «individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». Il costo sarebbe troppo alto, inaccettabile, «si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei dirit-

⁵⁰ Della dignità umana scrive in questo senso FUKUYAMA, *The End of History and the Last Man*, New York, 1992, 10: «the inner sense of dignity seeks recognition. It is not enough that I have sense of my own worth if other people do not publicly acknowledge». Cfr. PALAZZO, *La tutela della persona umana*, cit., 131, con riferimento al dettagliato disciplinamento legislativo delle condizioni e delle modalità di verifica del relativo esercizio.

⁵¹ In dottrina, rimarca in particolare l'indefettibilità della garanzia di effettività di cure palliative CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri*, cit., 46 ss.

⁵² PACE, *Libertà e diritti di libertà*, cit., 13.

⁵³ Nel senso che il proprio corpo è l'ancoraggio in un mondo che condividiamo con gli altri, e assieme alla coscienza è ciò che permette l'esperienza di sé stessi attraverso l'esperienza degli altri (ed il corpo e la coscienza altrui), RICOEUR, *Soi-même comme un autre*, Parigi, 1990; MALO, *Io e gli altri. Dall'identità alla relazione*, Roma, 2016, 130-134.

⁵⁴ FALZONE-PALERMO-COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica Italiana*, cit., 23 s.

ti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che [invece] costituiscono, [solo] nel loro insieme, espressione della dignità della persona»⁵⁵.

Due punti meritano infatti di essere sottolineati: se il diritto alla vita è un diritto di libertà, allora significa diritto ad una vita libera, anche dal dolore, e dalla sofferenza, libera addirittura da sé stessa, e se è diritto di libertà in quanto consistente nell'esercizio della libertà stessa⁵⁶, allora tra i suoi limiti di contenuto ed i suoi limiti di esercizio non corre alcuna differenza⁵⁷. La garanzia di personalità della scelta di morire non può difatti scordare la sua prima condizione interna, di fisicità individuale, essendo l'uomo costituzionale “persona” e “sociale” tanto col corpo quanto con la volontà. Diventa questo il “modo” *tutelato* dall'ordinamento - anche nel suo risvolto penale - affinché la vita dell'uomo singolare si dispieghi liberamente all'altro⁵⁸, esprimendo per intero una personalità⁵⁹ che è la sua identità dignitaria di uomo. La natura determina e la Costituzione, per questo, riconosce che la libertà personale di vivere di chi entra in contatto con l'altrui diritto di morire rimanga in questo senso parimenti limitata entro confini diversamente opposti: non ha mai né il diritto né il dovere di impedirlo, e *ligio* il sistema penale non solo ha indicato a presupposto della fattispecie scriminante del soccorso di necessità, ex art. 54 c.p., la non volontarietà della causazione del pericolo attuale da parte del soggetto “oggetto” del soccorso⁶⁰, ma ha conferito un dovere generale - altri speciali - di prevenire il suicidio da inten-

⁵⁵ Corte cost., n. 85 del 2013 in riferimento al rapporto tra diritto alla salute e diritto all'ambiente. N.d.r., addende nostre.

⁵⁶ V. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976, 1035 ss.; CAMMEO, *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1960, 334.

⁵⁷ PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, Milano, 1967, 126 ss.; cfr. VIRGA, *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Milano, 1947, 92 ss.; FOIS, *Libertà di diffusione del pensiero e monopolio radiotelevisivo*, in *Giur. cost.*, 1960, 1138.

⁵⁸ V. infra la riflessione psicoanalitica sul punto, in particolare NARDONE, *Aiutare al suicidio o ad una buona morte?*, in www.biodiritto.org.

⁵⁹ BIANCA, *Diritto civile*, I, Milano, 2002, 147; MAZZIOTTI DI CELSO-SALERNO, *Manuale di diritto costituzionale*, Padova, 2007, 165.

⁶⁰ Come nel caso del salvataggio di sé stesso. Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2013, 268 s., secondo il quale la scriminante non può applicarsi rispetto alle attività già giuridicamente disciplinate, e quindi altresì anche rispetto all'attività medico-chirurgica, sottostante alla legge ed ai principi costituzionali, non avvertendosi altrimenti le «abominevoli conclusioni cui si potrebbe pervenire sulla china di tale scriminante, che, operando nonostante il dissenso del soggetto, contrasta con il diritto di autodeterminazione dello stesso e con l'imposizione di trattamenti obbligatori solo per legge»; PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2012, 178 ss., per cui in caso di intervento contro la volontà del terzo soccorso manca il requisito della costrizione, a meno che non esista uno specifico dovere di soccorso. V. DONINI, *Il caso Welby e le tentazioni di uno “spazio libero dal diritto”*, in *Cass. pen.*, 2007, 902 ss., e ID., *La necessità di diritti infelici. il diritto di morire come limite all'intervento penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 15 marzo 2017, 8, secondo il quale «Qualora il tentato suicida rifiuti l'aiuto in modo chiaro e percepibile non è vietato aiutarlo contro il suo volere: lo stato di necessità pare costituire la base più corretta per una tale azione di salvataggio, non essendo applicabile in un caso come questo l'art. 593 c.p.».

dersi limitato in un'ottica *ex ante*, modulata sul solo obbligo di agire fornendo l'aiuto occorrente, ora col coinvolgere l'Autorità ora col prestare la propria assistenza professionale⁶¹. Solo a determinate "condizioni", al contempo, quello stesso sistema punitivo rimane vincolato a prendere atto del diritto di libertà personale che spetta all'altro di aiutarlo in modo diverso, permettendogli di dare forma alla sua volontà di non vivere con il *proprio corpo* - non con il suo - e la *propria coscienza*⁶².

3.3. *Le battute conclusive, della Corte costituzionale.* L'immagine di "libertà condizionata" della (e dalla) persona che formula la scelta suicidaria, resa infine dalla narrazione autentica della Corte costituzionale, segue con ciò la metrica di queste rime obbligate dopo aver atteso invano prima l'intervento interpretativo e poi anche quello legislativo nel dare adeguamento di forma, ovvero di visione, ad una sorta di "bilanciamento esterno" che la libertà del suicidio afferma e non nega proprio nel momento in cui la limita⁶³. L'idea di fondo cui intende dichiaratamente e coerentemente contrapporsi la pronuncia in richiamo è così quella di una illegittimità *tout court* dell'incriminazione dell'aiuto al suicidio *ex art. 580 c.p.*, nella lettera lasciata senza confini dall'ordinanza della Corte d'assise di Milano⁶⁴, "appositamente" legata - inve-

⁶¹ Ai sensi dell'art. 593 cpv. c.p., si discute se il dissenso del soggetto in pericolo al soccorso - come nel caso dell'aspirante suicida - rilevi ai fini della configurabilità dell'obbligo di intervento. L'interpretazione più recente ritiene che in ogni caso non escluda l'obbligo di avviso all'autorità ma escluda l'obbligo di soccorso diretto, così CORNACCHIA, *I delitti di omessa solidarietà*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2016, 406, sulla base del diritto di autodeterminazione del soggetto. Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 122; NICOSIA, *Art. 593*, in *Reati contro la persona, I, Reati contro la vita, l'incolumità individuale e l'onore*, a cura di Manna, Torino, 2007, 259.

⁶² L'apparenza del "dovere" del medico, ai sensi del dettato legislativo *ex l. 219/2017*, si disperde del resto alla lettura dell'art. 22 del codice di deontologia medica, ove si stabilisce che il singolo medico non può essere costretto, contro la propria coscienza, a procedere agli atti interruttivi, nonché a fronte dell'esplicita presa di posizione della Corte costituzionale nella sent. n. 242 del 2019, che sul punto (al § 6 del "*Considerando in diritto*") asserisce: «Quanto, infine, al tema dell'obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato».

⁶³ *Contra* PADOVANI, *Dovere di vivere*, cit., 9, che, ficcante, vi segnala una «asfittica» negazione dell'idea del suicidio come libertà.

⁶⁴ A stare al quale «il riconoscimento del diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine alla propria esistenza, rende ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente. In quest'ultima ipotesi, infatti, la condotta dell'agente "agevolatore", così Corte di Assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018, n. 43/2018 del registro delle ordinanze. Per il vivace dibattito dottrinale che è seguito alle consecutive decisioni (con ordinanza e con sentenza) della Corte costituzionale, cfr. i contributi raccolti in MARINI-CUPELLI, *Il caso Cappato. Riflessioni a margine della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, Napoli, 2019; D'ALESSANDRO-DI GIOVINE, *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, Torino, 2020; FORNASARI-PICOTTI-VINCIGUERRA, *Autodeterminazione e aiuto al suicidio*, Padova, 2019.

ce - alle precise ed esclusive condizioni di contesto comprese nella specificità della vicenda personale di *un* uomo vittima di una *patologia irreversibile* [...] *fonte di sofferenze fisiche o psicologiche* [...] *assolutamente intollerabili*, [...] *tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale*⁶⁵. La negata pertinenza del suicidio al diritto alla vita va pertanto intesa riferita ad un *astratto* e generale dovere di riconoscere ad *ogni individuo in quanto tale* «la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire»⁶⁶. Sicché la direzione rimane retta. Quello garantito dalla Costituzione è, di contro, un diritto di scelta di “se e come” vivere spettante all’*uomo reale e singolare: libero lui* - non gli altri - *di agire sulla propria vita con qualsiasi modo della propria* - non altrui - *libertà comportamentale*⁶⁷. Né pare questo un paternalismo “indiretto”, o definibile “debole”, ma un riconoscimento “maturo” e “cauto”⁶⁸ di una libertà che sta “sospesa” tra la matrice autoritaria impronta del legislatore del 1930 e l’orizzonte culturale in cui si trova attualmente ad operare, base dell’interpretazione dell’esistente prima di essere ispiratore delle scelte normative future⁶⁹.

Nel riformato sistema punitivo, quindi, di nuova rivoluzione non c’è traccia: come gli sviluppi scientifici e tecnologici hanno dato all’uomo nuove ed inimmaginabili prospettive per continuare a vivere solo grazie all’intervento altrui, anche laddove il proprio corpo, da solo, non glielo avrebbe consentito, così spetta all’uomo il riconoscimento di nuovi orizzonti di libertà, implicanti necessariamente l’incontro con l’altrui comportamento per essere in grado di scegliere il “modo” di *afferrare la propria vita* nella morte, quando da solo, fisicamente, non avrebbe la capacità di realizzarlo⁷⁰. Al di là di questi casi, il vocabolario della libertà personale di vivere la propria scelta di morire, e il vocabolo del *suicidio umano* non punibile per la sua inoffensività, possono razionalmente cessare ogni uso, subentrano quelli penalistici, attenti a descrivere e vietare fatti che la vita dell’uomo offendono nella sua concreta realtà di persona *vulnerabile*, di *uomo fragile, malato*, comunque *sofferente*. L’aiuto che gli occorre non cambia, è sempre lo stesso: poter realizzare la scelta di vivere liberamente la

⁶⁵ Corte cost., n. 242 del 2019, § 5 del “*Considerato in diritto*”.

⁶⁶ Cfr. Corte cost., n. 242 del 2019, § 2.2. del “*Considerato in diritto*”.

⁶⁷ È la risposta positiva che *in parte qua* la Storia umana costituzionalizzata ha dato alla domanda «I nostri corpi ci appartengono?», per la quale si veda CALABRESI, *I nostri corpi ci appartengono?*, in *L'erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie*, a cura di Sesta, Sant’Arcangelo di Romagna, 2014, 193 ss.

⁶⁸ Definisce la tradizionale contrapposizione tra le due concezioni, CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Intervento alla Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola*, Roma, 2013, 8 s. In campo penale, per la distinzione tra le diverse forme di paternalismo si rinvia a FEINBERG, *The Moral Limits of the Criminal Law, III, Harm to Self*, Oxford, 1986, 14, ripresa con chiarezza da FIANDACA, *Il diritto di morire tra paternalismo e liberalismo*, in *Foro it.*, 2009, V, 227 ss.

⁶⁹ In proposito, si rinvia a CANESTRARI, *Principi di biodiritto penale*, Bologna, 2015, 11 ss.

⁷⁰ Vi si legge un avvicinamento alle «forme più estreme di bisogno e di dipendenza di cui gli esseri umani possono fare esperienza», arrivando a realizzare l’imperioso «desiderio che tutte le persone abbiano la possibilità di sviluppare l’intera gamma delle loro facoltà umane», v. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana*, Bologna, 2012, 37, 41, in citazione.

propria vita avendo l'opportunità di affrontare, grazie al contatto con l'altro, quell'ulteriore cambiamento - costante effetto delle proprie esperienze di relazione - che lo possa rendere capace di trovare un modo di vivere che non sia quello di morire⁷¹.

4. *Suicidio, psicoanalisi e società: la letteratura cinematografica di un delitto senza immagine*. La stretta relazione tra la letteratura (in parte accennata) e la rappresentazione cinematografica del tema mette viepiù in evidenza l'assenza di una visione collettiva del *suicidio umano* diversa da quella della *libertà pienamente personale* di vivere la propria vita. Essa si presta difatti ad immediato terreno di riscontro delle connotazioni "denunziate" nella riflessione, che gli imprimono la qualifica di *impossibile offesa* di cui parla "l'ideale" della Carta, rendendola visibile nella *realtà generale dell'uomo in quanto tale* al momento in cui la colgono dal "basso" dell'organizzazione della vita della collettività, dove riesce a liberarsi dal "condizionamento di precostituiti stereotipi e/o standards valutativi"⁷², tanto necessari quanto potenzialmente pericolosi - nel senso precisato - nel mettersi in uso in questo campo. Ciò non bastasse, la dimensione filmica si rivela un interessante crocevia tra senso comune in senso stretto ed analisi scientifica interdisciplinare della molteplicità non predeterminabile di interazioni tra fattori endogeni e fattori esogeni da cui origina il *volere* e il *prendersi* la propria morte, dimostrando l'ottica comune di un fatto che «non va trattato come un reato, né come un "peccato"; non deve essere automaticamente classificato come un sintomo di un disturbo psichiatrico»⁷³.

La pluri-disciplinarietà dell'espressione *suicidio umano* - s'è visto, non nuova - e la modernità della sua estromissione dal dizionario penalistico richiedono d'altronde multidisciplinari metodi di studio⁷⁴, poco confacenti a pregiudiziali precostituite⁷⁵ e piuttosto governati da una metodologia⁷⁶ della ricerca⁷⁷ pronta ad essere per certi versi

⁷¹ In senso critico rispetto all'odierno stato legislativo-giurisprudenziale, EUSEBI, *Diritto a vivere, suicidio, eutanasia*, in *Corti supreme e salute*, 2020, 2, 501 ss., che conclude: «Rispetto a simili prospettive, si tratta di approfondire i motivi di fondo per cui oggi, sovente, si ritiene che la libertà (ma quante decisioni di morire sono davvero libere?) possa manifestarsi, o trovi addirittura il suo ambito di espressione più pregnante, nell'annullare la sua stessa possibilità di sussistere, attraverso la morte. Il senso di un inesistente dominio sulla vita non può essere barattato - in certo modo, si tratterebbe di un ossimoro - con il potere di darsi la morte. Forse la dignità dell'essere umano dinanzi allo scandalo della morte sta nel prenderne atto senza adeguarsi ad essa: cercando di contrapporre pervicacemente ciò che è altro dalla morte, vale a dire la capacità di accogliere e di amare», *op. cit.*, 510.

⁷² In questo senso sulla dignità umana, SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, 31.

⁷³ CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri*, cit., 12. Cfr. sul punto anche le osservazioni di MARRA, *Suicidio* (voce), in *Enc. delle scienze sociali*, 1998.

⁷⁴ Per una analisi a tutto tondo della moderna complessità del diritto penale, si rinvia allo studio monografico di PALAVERA, *Il penalista e il suo partito. L'imprescindibilità del segno nel diritto penale*, Pisa, 2018, 37 ss.

⁷⁵ DONINI, *La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica. Profili di diritto sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2016, 1853 ss.

⁷⁶ All'opposto, il "modello di Fayerabend" sostiene l'anarchia metodologica, v. FAYERABEND, *Against*

“alternativa”⁷⁸. L’ampio utilizzo nei film di comportamenti suicidari risulta così una misura *diversamente* statistica della diffusione di questa causa di morte, e la testimonianza ulteriore dell’inscindibile legame tra naturale umanità, libertà personale e suicidio. Vi convivono, come nella letteratura scientifica sociologica descritta da Durkheim già nel 1897⁷⁹, prospettive tanto ampie da abbracciare insieme antitetiche letture: l’una altruistica, l’altra egoistica; l’una fatalistica, l’altra anomica⁸⁰. Il primo insieme ha per estremi l’atto suicidario maturato in condizioni di pressione ideologica e culturale che sembrano negare l’individualità della persona, e quello opposto, espressione del più estremo individualismo, ove il singolo si ribella fino al punto di dissolvere il proprio senso di appartenenza alla comunità (come in *Telma & Louise* - R. Scott, 1991). Nel secondo, un polo rappresenta l’oppressione di regole cui il singolo non riesce ad adattarsi, mentre l’altro incarna le difficoltà drammatiche di affrontare fasi di transizione di sistemi di valori capaci di determinare la perdita dei propri essenziali punti di riferimento (come in *La ballata di Narayama* - S. Inamura, 1983; o in *Lettere da Iwo Jima* - C. Esatwood, 2006)⁸¹.

Nella molteplicità di queste rappresentazioni e nell’intrinseca contraddizione che vi convive, si esalta un dato costante della *visione collettiva*: una scelta, che matura dal viaggio interiore di esperienze singolarmente intraprese; un fatto “solitario” di chi, per motivazioni nel profondo impercorribili dallo spettatore, ha inteso liberarsi dalla vita fuggendo da essa⁸². D’altronde non è merito di queste righe il pensiero per cui, oggi, i film siano diventati «il grande magazzino» delle immagini che «popolano l’umanità»⁸³, non il suo astratto immaginario, dimostrandosi canale di “mediazione”

Method. Outline of an anarchistic Theory of Knowledge (1975), trad. it., *Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza*, Milano, 1997, 15 ss., 25, 148 ss.

⁷⁷ LAKATOS, *The Methodology of Scientific Research Programmes*, in *Philosophical Papers*, I-II, 1978, trad. it., *La metodologia dei programmi di ricerca scientifica*, Milano, 2001, 135 ss.; LAKATOS-FEYERABEND, *Sull’orlo della scienza. Pro e contro il metodo*, Milano, 1995, 137 ss., 161 ss.

⁷⁸ La prospettiva di analisi delle tematiche penali attraverso la loro rappresentazione nel romanzo, nell’arte figurativa, nel teatro o nel cinema è una metodologia che ha registrato un fecondo interesse scientifico, tanto da rendere non semplice redigere una bibliografia in argomento. Per tutti, POSNER, *Law and Literature*, London, 2009; BROOKS-GEWIRTZ, *Law’s Stories*, London, 1996. Quanto alla letteratura penalistica italiana, si rinvia ai tre volumi a cura di FORTI-MAZZUCCATO-VISCONTI, *Giustizia e letteratura*, I, Milano, 2012; II, Milano, 2014; III, Milano, 2016; nonché FORTI-PROVERA, *Mito e narrazioni della giustizia nel mondo greco*, Milano, 2019; ROSELLI, *Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell’Europa*, Napoli, 2018; ID., *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Torino, 2020. Muove dalla convinzione che la giustizia possa meglio essere compresa attraverso le arti, pure la profonda riflessione di NOBILLI, *L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, Bologna, 2009.

⁷⁹ Cfr. DURKHEIM, *Il Suicidio. Studio di sociologia* (1897), Milano, 2007.

⁸⁰ SPADARO, *Abitare nella possibilità. L’esperienza della letteratura*, Milano, 2008, 162.

⁸¹ DE MARI-MARCHIORI-PAVAN, *La Mente altrove*, Milano, 2006.

⁸² Attualizzando il concetto junghiano di «archetipo» per cui quelle stesse immagini si rendono modelli presenti nella mente dell’uomo senza essere stati sviluppati individualmente, sedimentati in un inconscio collettivo condiviso da tutta l’umanità, v. JUNG, *Gli archetipi dell’inconscio collettivo*, Torino, 1982.

⁸³ G.O. GABBARD-K. GABBARD, *Cinema e Psichiatria*, Milano, 2000.

fondamentale per esplorare territori della mente e degli affetti dove è “troppo” difficile addentrarsi. V'è difatti una premessa precisa da fissare prontamente. I ricchi contributi degli ultimi decenni operati da immagini filmiche della sofferenza, del dolore psicologico, ovvero dell'essenza profonda ed immutabile del suicidio umano, hanno fatto sì che il «cinema, in maniera ormai del tutto naturale», si sia prestato a divulgare, sintetizzare, esemplificare e spezzare il «pane» della scienza psicoanalitica «come nessun altro mezzo comunicativo»⁸⁴, mettendo in gioco la varietà di sfaccettature problematiche, individuali e relazionali, associate al tema anche dalla psichiatria psicodinamica: la presenza di una malattia fisica grave, l'esclusione sociale, la pazzia, la depressione, i fragili equilibri emotivi dei vissuti connessi a disturbi della personalità ed eventualmente comportamentali, l'esperienza del fallimento, l'emarginazione economica.

A loro volta gli studi di settore hanno assunto una posizione di dialettica serrata e costruttiva con la cinematografia in argomento, rendendola prima oggetto di interesse analitico a fini conoscitivi del suicidio e poi – al seguito - strumento divulgativo dei propri risultati attraverso la dimensione culturale che vi viene rielaborata⁸⁵. Nei film compare pertanto frequente l'associazione, presentata anche dalla moderna psichiatria e psicoanalisi⁸⁶, tra suicidio e disturbi mentali gravi, quali i disturbi dell'umore (la depressione o il disturbo bipolare), o con la schizofrenia, alcuni disturbi di personalità (in particolare il *borderline*), le condizioni di abuso/dipendenza da sostanze⁸⁷. In questo quadro, ove la depressione maggiore identifica la patologia a rischio suicidario più elevato⁸⁸, l'indagine psicoanalitica ha colto tutti i relativi aspetti più importanti sintetizzati nel film *The Hours* - S. Daldry, 2002, tratto da due romanzi che dipingono gli incroci della vita di tre donne di epoche distanti, avvicinate dalla volontà di vivere la propria esistenza in modo differente da quello che la società ha invece scel-

⁸⁴ BRUNETTA, *Il cinema nei territori della psiche*, in *La Mente altrove*, cit.

⁸⁵ Emblematico in questo senso proprio il contributo di RONZITTI-ORNAGHI-CHIESA-PAGGI-MASON-RANZENIGO-GIAMPICERCI-CLERICI, *Appendice*, cit., 259 ss. La scienza psichiatrica affianca inoltre la consapevolezza della possibilità che i film propongano fuorvianti modelli stereotipati, ed il connesso rischio di far emergere tendenze imitative, soprattutto nei giovani, v. DE MARI-MARCHIORI-PAVAN, *La Mente altrove*, cit. Per un'indagine statistica in proposito v. SCHMIDTKE-HÄFNER, *Imitation effects after fictional television suicides*, in *Current issues in suicidology*, a cura di Moller-Schmidtke-Welz Heidelberg, 1988. Cfr. anche SCHMIDTKE-HÄFNER, *Facilitation of suicide motivation and suicidal behavior by fictional models. Sequelae of the television series Death of a student*, in *Der Nervenarzt*, 1996, 57, 502-510. *Amplius*, ZAHL-HAWTON, *Media influences on suicidal behaviour: an interview study of young people*, in *Behavioral and Cognitive Psychotherapy*, 2004, 32, 189-198.

⁸⁶ Nel senso che il cinema e la moderna psichiatria psicodinamica sono cresciuti insieme dall'inizio del secolo scorso G.O. GABBARD-K. GABBARD, *Cinema e Psichiatria*, cit.

⁸⁷ MARCHIORI-MARCHESINI-N.M. COLOMBO-G. COLOMBO, *La rappresentazione del suicidio nel cinema*, in <http://www.aggresuicide.org/numero11/italiano/articolo%20marchiori.pdf>, 2008.

⁸⁸ DE LEO-PAVAN, *Comportamenti suicidari*, in *Trattato italiano di psichiatria*, a cura di Cassano-Pancheri-Pavan-Pazzagli-Ravizza-Rossi-Smeraldi-Volterra, Milano, 1999, 2393-2410; CORYELL-YOUNG, *Clinical predictors of suicide in primary major depressive disorder*, in *Journal of Clinical Psychiatry*, 2005, 66, 412-417.

to per loro⁸⁹, lasciando una rappresentazione del suicidio come *scelta individuale tra le possibilità che ogni essere umano ha di porre fine alle proprie sofferenze*⁹⁰.

Stessi contesti di profondo dolore psicologico, fossero anche le stesse patologie, eppure decisioni e conclusioni non sono sempre le medesime: in quest'ottica l'osservazione psicoanalitica⁹¹ ha considerato calzante il film *Ragazze interrotte* - J. Mangold, 1999, riportandolo come uno dei più significativi nel riprodurre la peculiarità dei disturbi di personalità per la particolare fragilità della gestione emotiva che determinano. La giovane protagonista, ricoverata in un centro psichiatrico per un diagnosticato disturbo borderline dopo un tentativo di suicidio, riuscirà a fare una chiarezza rasserenatrice nella propria vita attraverso il confronto con altre pazienti coetanee e l'incontro con un terapeuta. Ma dello stesso gruppo di adolescenti ricoverate, un'altra sceglierà invece di togliersi la vita. Decisioni diverse possono infatti maturare quando l'individuo supera in altro modo il momento di crisi profonda, il trauma che sente dentro sé stesso e che attraversa trasversalmente sia l'ambito della normalità sia quello della psicopatologia. È quel concetto di crisi che la clinica dello sviluppo ha ricondotto alla nozione di ciclo della vita, ad indicare i fenomeni fisiologici di disorganizzazione propri di tutte le fasi di transito nella crescita psicobiologica dell'individuo⁹², pur coinvolgendo la fascia di età giovanile in una percentuale casistica decisa⁹³. Gli studi psichiatrici ne hanno visto nitidamente il riflesso nella sceneggiatura del film *Il sapore della ciliegia* - A. Kiarostami, 1997, Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1997. Un uomo di mezza età si aggira per la solitaria periferia di Teheran, cercando qualcuno che lo aiuti a suicidarsi, ma alla fine, dopo il confronto e

⁸⁹ Vi entrano la presenza di una malattia grave e l'isolamento sociale che ne segue, la gravidanza, la trasmissione intergenerazionale del suicidio, connessa a fattori familiari e genetici, v. DE LEO-PAVAN, *Comportamenti suicidari*, cit.

⁹⁰ ANDREOLI, *The Hours. Libri di Celluloide*, in <http://www.almapress.unibo.it/1/numeri/numero3/libri/thehours.htm>. Esattamente come nel film *Un'ora sola ti vorrei* di Alina Marazzi del 2002, un album di famiglia che nasconde l'impietosa carica autodistruttiva di una persona da tempo sofferente di un grave disturbo dell'umore di tipo bipolare: nemmeno il ricovero in una clinica psichiatrica potrà sanarla, v. PAINI, *Un'ora sola ti vorrei*, in <http://www.mymovies.it/dizionario/critica.asp?id=25913>, 2005; e ancora in *La ragazza di Trieste - Festa Campanile*, 1982, in cui la protagonista, affetta da disturbo schizofrenico, fugge dall'ospedale psichiatrico dove è in cura, ed il suicidio diventa modo per sottrarsi alla solitudine e all'abbandono che la travolgono a causa della malattia.

⁹¹ RONZITTI-ORNAGHI-CHIESA-PAGGI-MASON-RANZENIGO-GIAMPIERI-CLERICI, *Appendice*, cit., 262.

⁹² Segnatamente, le fasi di passaggio caratteristiche della prima e seconda infanzia, adolescenza, giovinezza, età adulta, vecchiaia, v. ERIKSON, *Infanzia e società*, Roma, 1969.

⁹³ In proposito, v. POSENER-LAHAVE-CHEFFETZ, *Suicide notes in adolescence*, in *Canadian Journal of Psychiatry*, 1989, 34, 171-175; BEAUTRAIS-JOYCE-MULDEL, *Unemployment and serious suicide attempts*, in *Psychological Medicine*, 1998, 28, 209-218; MCGEE-WILLIAMS-NADA-RAJA, *Low self-esteem and hopelessness in childhood and suicidal ideation in early adulthood*, in *Journal of Abnormal Child Psychology*, 2001, 29, 281-291. Concludono, peraltro, nel senso che il trauma infantile potrebbe essere un fattore di rischio ambientale per l'insorgenza di condotte suicidarie BRODSKI-OQUENDO-ELLIS-HAAS-MALONE-MANN, *The relationship of childhood abuse to impulsivity and suicidal behavior in adults with major depression*, in *American Journal of Psychiatry*, 2001, 158, 1871-1877.

l'incontro con l'altro⁹⁴, il protagonista non perseguirà più il suo obiettivo, mettendo a nudo i tormenti interiori e le imprevedibili contraddizioni di chi abbia deciso di intraprendere questa via per liberarsi dal peso della propria esistenza. I contributi scientifici hanno posto in risalto in queste scene «il suicidio come disperata soluzione finale»⁹⁵, non solo trovando al centro del film «una concezione della *vita* come *scelta*, piuttosto che come obbligo»⁹⁶, ma più in generale approdando ad una valutazione apprezzabile dalla politica sanitaria, e segnatamente da affrontare da parte dell'indagine penale: «se non c'è un luogo possibile di mediazione, vince una patologia distruttiva», «le parti interne violente schizzano ovunque»⁹⁷.

5. *Psicodinamica di un delitto senza tipo*. Lo specchio di queste immagini, nel riflettere l'impossibile offesa del delitto di *suicidio umano*, trasferisce al contempo all'osservatore la rappresentazione della sua *impossibile tipicità*. La questione cruciale del "tipo" non è data qui evidentemente da una incomprendibilità linguistica del segno impiegabile per descriverlo - un uomo che uccide sé stesso - quanto piuttosto dalla sua problematica normativizzazione, ovvero delineazione in un fatto "modello" riconosciuto come consueto, ordinario, regolare non solo per l'offesa che (qui non) esprime. Se infatti del suicidio v'è una certezza, acquisita all'esito delle stagioni che ne hanno segnato l'evoluzione nelle indagini degli studi psichiatrici, ebbene emerge limpida dalle immagini visionate: è quella della sua essenza di dolore psicologico⁹⁸, integrata da una interiorità così individuale e profonda da rimanere irriducibile nella relativa dimensione empirica "comune", incarnata dall'autoannientamento fisico⁹⁹. Piuttosto, «ogni suicidio ha il suo particolare, individuale lato d'ombra»¹⁰⁰. Con simili termini un penetrante esame penalistico ha annotato quanto conta sviluppare ai fini di questa riflessione, ovvero che *ogni sua definizione netta è prematura*, dal momento che «la "comprensione" del suicidio è un problema ma è e rimarrà soprattutto un

⁹⁴ Le reazioni degli uomini che incontra sono del tutto differenti: mentre un soldato e un seminarista si tirano indietro - l'uno dopo aver cercato invano di farlo desistere, l'altro allontanandosi "scandalizzato" dinnanzi ad una richiesta violatrice di un dogma religioso indiscutibile - un terzo uomo accetta. Prima di fornirgli l'aiuto richiesto, pensa però di raccontargli la sua esperienza personale, di quando un tempo aveva lui stesso provato il desiderio di farla finita, poi le riscoperte gioie della vita, infine raccolte dentro il gusto del ritrovato sapore della ciliegia.

⁹⁵ V. RONZITTI-ORNAGHI-CHIESA-PAGGI-MASON-RANZENIGO-GIAMPIERI-CLERICI, *Appendice*, cit., 263.

⁹⁶ CIMMINO, *Il sapore della ciliegia*, in http://www.revisonecinema.com/ci_cilie.htm, 1997. N.d.r., corsivo nostro.

⁹⁷ RAVASI BELLOCCHIO, *Il giardino delle vergini suicide*, in *L'albero spezzato: cinema e psicoanalisi su infanzia e adolescenza*, a cura di Regosa, Firenze, 2003, 150-155.

⁹⁸ V. SHEA, *The practical art of suicide assessment*, New York, 2002, 11.

⁹⁹ Analizza l'esperienza soggettiva quale componente dei fenomeni psichici Thomas Nagel, che ne racchiude il senso nella domanda «cosa si prova ad essere (un pipistrello)», v. NAGEL, *What is it like to be a Bat?*, in *The Philosophical Review*, 1974, 4, 435 ss.

¹⁰⁰ CANESTRARI, in CANESTRARI-CAPRONI, *Suicidio e aiuto al suicidio: diritto e psicoanalisi in dialogo*, in *disCrimen*, 27 gennaio 2021, 30.

mistero»¹⁰¹, acquisendo così il portato dei contributi resi dalla psicoanalisi al seguito di una linea di ricerca che non si è proposta di giudicare il suicidio «ma semplicemente di comprenderlo come un evento della realtà psichica», sostenendo che «l'esperienza della morte è un requisito per la vita psichica» stessa¹⁰².

Uno scenario interno¹⁰³, quindi, composto non solo dall'aspetto "emergente" di emozioni ed affetti ma, in questo caso, altresì da un lato inconscio rappresentato da una *discrepanza incolmabile percepita tra lo stato attuale del Sé e lo stato ideale di benessere*¹⁰⁴. Sicché, l'idea stessa del suicidio non può essere ricondotta riduttivamente ad atto di *idiosincrasia culturale*, o di disperazione, oppure di desolazione, o ancora di senso di colpa, di rabbia, di difesa, ma a ben vedere «nemmeno a un atto di per sé, perché le circostanze cambiano. E, a seconda di come cambiano le circostanze cambia completamente quello che noi dobbiamo considerar riguardo al suicidio»¹⁰⁵. Non v'è dunque mai "l'atto", sempre "un atto" di autoannientamento fisico, ed in realtà *nemmeno di atto in senso stretto*, neanche di atto materiale si può parlare quanto piuttosto di atto consapevole di scelta, atto di autodeterminazione, espressione di una certa, e non altra, dinamica psicologica di dolore interno, che va «ricondotta ad uno studio di come funziona la nostra mente quando decide di suicidarsi, perché in quel caso [...], a seconda delle esperienze di vita, questo atto può essere un atto eroico o un atto romantico o una fuga da una sofferenza, ma può essere mettere fine ad una sofferenza»¹⁰⁶. Dipende dalla singolarità del dialogo interno, inconscio, in quanto tale non comunicabile.

L'impossibile tipizzazione discende così dall'incapacità delle analisi umane di categorizzare in un'unità generale il fatto suicidario quale attacco diretto alla vita del proprio corpo, e con ciò di esprimerlo realmente in un paradigma fenomenologico. Quando si tratta di ragionare di "tipo criminoso" - scrive autorevolmente uno studioso del settore - molto più che la linguistica conta difatti «la messa a fuoco» che sta dietro e dentro la descrizione della fattispecie¹⁰⁷, compito impossibile da assolvere per lo scrittore normativo di un delitto di *accadimento reale del suicidio umano*, che non trova un "punto di equilibrio epistemico" per formulare in *una* fattispecie astrat-

¹⁰¹ CANESTRARI, in CANESTRARI-CAPRONI, *Suicidio e aiuto al suicidio*, cit., 30.

¹⁰² HILLMAN, *Il suicidio e l'anima* (1965), Milano, 2020, 121 ss.

¹⁰³ Parla di relazione tra il Sé e un oggetto di investimento affettivo, magari costituito dal proprio Sé, CAPRONI, in CANESTRARI-CAPRONI, *Suicidio e aiuto al suicidio: diritto e psicoanalisi in dialogo*, in *disCrimen*, 27 gennaio 2021, 16 s.

¹⁰⁴ Così letteralmente SANDLER, *Note sul dolore, la depressione e l'individuazione*, 1965, da *La ricerca in Psicoanalisi*, I, Torino, 1980, citato da CAPRONI, in CANESTRARI-CAPRONI, *Suicidio e aiuto al suicidio*, cit., 17, nt. 42.

¹⁰⁵ NARDONE, *Aiutare al suicidio o ad una buona morte?*, cit., 2.

¹⁰⁶ NARDONE, *Aiutare al suicidio o ad una buona morte?*, cit., 3.

¹⁰⁷ PAPA, *La tipicità iconografica della fattispecie e l'interpretazione del giudice. la tradizione illuministica e le sfide del presente*, in *Principi, regole, interpretazione. contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, a cura di Conte-Landini, Mantova, 2017, 335.

ta la descrizione di quella realtà “psichica”, interiore ed inconscia, in cui consiste, propria del *solo singolo individuo* protagonista.

6. “*Dimostrazione*” di un delitto senza prova. L’attestazione di una *assenza naturale di tipicità* costituisce, è evidente, solo un passaggio logico intermedio verso la prima conclusione “scomoda” cui giunge questa ricerca. Esistenza e verificabilità dei concetti espressi dal dettato linguistico della norma penale sono difatti due facce della stessa medaglia, la legalità penale del tipo¹⁰⁸, sicché ciò che non può essere provato nemmeno può essere oggetto della legge¹⁰⁹, e viceversa, ciò che non può essere generalizzato nemmeno può risultare dimostrato, mancando in ogni caso il modello di realtà da tenere a confronto dimostrativo. Si prospetta così un profilo piuttosto trascurato sotto i riflettori accesi dal dibattito penale in corso: sebbene la psicoanalisi abbia talvolta l’effetto di prevenire il suicidio - «per fortuna talvolta accade»¹¹⁰ - “in realtà” non è in grado di elaborare regole per impedirlo, né per prevederlo in misura ragionevolmente certa. Una volta spogliato del facile retaggio dell’onnipresente follia, quanto a dire del necessario disturbo psichiatrico, e disancorato dall’apparente gestibilità dei parametri della malattia, della diagnosi e della terapia, l’evento morte si dimostra verificabile *nonostante tutto*, oppure realizzabile il giorno dopo la dimissione¹¹¹, divenendo oggetto di uno studio diverso e di una comprensione che «si propone di arrivare al motore che energizza il *rischio*, ossia la sofferenza», entrando «in punta di piedi» in un intimo dialogo con essa per avere la *possibilità* di alleviarla¹¹². Tuttavia, il rischio non è pericolo, e la possibilità non è probabilità: il mondo penale non consente di trascurare simili distinguo concettuali. La realtà della pratica clinica racconta infatti “cose diverse”, apre quel sipario su comportamenti tanto patologici quanto normali dovuti ad un’alterata integrazione del soggetto nell’ambiente di vita¹¹³; sul desiderio di parenti, amici, sull’interesse “pubblico” di appoggiare ad un responsabile i sentimenti di fallimento, impotenza, incredulità; sull’assenza di dati scientifici di evitabilità, sostituiti da categorie di giudizio basate sulle correlazioni percepite e non su dati statistici¹¹⁴. In fondo va da sé: l’«idea» che il suicidio «venga» dal dolore psicologico, esclude che possa venire da protocolli statistici. «Ogni persona è unica», per cui «la potenza statistica», «al suo meglio quando viene applicata a popolazioni di grandi dimensioni», «gioca» invece «una parte più debole quando viene applicata al

¹⁰⁸ PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, cit., 382 ss., 404 ss.

¹⁰⁹ Cfr. SOTIS, *Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come “programmi di azione”*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1149 ss.

¹¹⁰ Così sigla CANESTRARI, in *Suicidio e aiuto al suicidio*, cit., 30.

¹¹¹ Cfr. CATANESI-CARABELLESE, *Suicidio e responsabilità professionale*, in *Riv psichiatr.*, 2011, 46, 75-88.

¹¹² POMPILI, *La prevenzione del suicidio e il ruolo dello psichiatra*, in *Riv psichiatr.*, 2014, 49, 198.

¹¹³ DURKHEIM, *Suicide: a study in sociology*, London, 2005.

¹¹⁴ Su queste considerazioni cfr. BIONDI-IANNITELLI-FERRACUTI, *Sull’imprevedibilità del suicidio*, in *Riv. Psichiatr.*, 2016, 5, 167-171.

singolo individuo», mentre è sempre «l'individuo che si deve valutare, sia nel silenzio di uno studio medico che nel frastuono del pronto soccorso»¹¹⁵. L'incremento di studi registrati sul tema negli ultimi anni¹¹⁶, se ha consentito un aumento significativo delle conoscenze relative ai fattori di rischio, non ha difatti fornito spiegazioni sui fattori di ragionevole certezza preventiva¹¹⁷, attestando di contro come il suicidio - salvo casi singolari "eccezionali", peraltro ristretti in un quadro di grave disturbo psichiatrico - possa accadere nonostante ragionevoli attenzioni, sforzi nella cura farmacologica e psicoterapeutica, applicazione di tecniche e procedure consigliate. La letteratura in proposito è ampissima ed una sua disamina puntuale esula evidentemente dalla presente trattazione, nondimeno condivide lo stile narrativo fin qui seguito raccontando ogni suicidio come il fatto personale e libero di un uomo, e qualificandolo con una precisa proprietà: non è prevedibile, e di regola non è prevenibile, per i familiari come per il medico. Un non risalente testo sull'argomento, onesto e coraggioso, si apre esattamente con il capitolo «Suicide Risk: Assessing the Unpredictable» - Rischio di suicidio: valutare l'imprevedibile¹¹⁸. Un concetto empiricamente confermato da un recente studio longitudinale prospettico, che rendendo oggetto di valutazione le variabili cliniche ed attuariali conosciute al primo tentativo di uccidersi, ha dimostrato come il secondo non fosse prevedibile nonostante ogni sforzo di obiettivazione, rilevazione, quantificazione dei numerosi parametri psicopatologici, psicosociali, epidemiologici¹¹⁹. In senso analogo si è espresso un altro lavoro sul campo¹²⁰, concludendo che le variabili indentificate come fattori di rischio siano «poco utili praticamente», al pari di una contemporanea rassegna casistica che espressamente giunge ad affermare come i metodi di prevenzione del suicidio siano «elusivi»¹²¹. Ancora, sia una meta-analisi del 1990¹²², sia uno studio del 2007 di Nordentoft riportano

¹¹⁵ V. SHEA, *The practical art of suicide assessment*, cit.

¹¹⁶ TATARELLI-POMPILI, *Il suicidio e la sua prevenzione*, Roma, 2008; POMPILI, *La prevenzione del suicidio e il ruolo dello psichiatra*, cit., 197 s.

¹¹⁷ Annotano la tendenza giudiziaria a confondere automaticamente la presenza di un fattore di rischio con un fattore causale in senso penale G.C. NIVOLI-LORETTU-L.F. NIVOLI-A.M.A. NIVOLI, *Osservazioni psichiatrico-forensi in tema di imputazioni e condanne agli psichiatri per il suicidio del paziente*, in *Italian Journal of Psychopathology*, 2012, 18, 66-74; MANCARELLA-FRATI-FERRACUTI, *La responsabilità professionale dello psichiatra nei casi di suicidio*, in *Manuale di suicidologia*, a cura di Pompili-Girardi, Pisa, 2015.

¹¹⁸ SIMON-HALES, *Textbook of suicide assessment and management*, Arlington, 2006.

¹¹⁹ TAROLLA-CAREDDA-TARSITANI-MARAONE-BIONDI, *Fattori predittivi di nuovi tentativi di suicidio in soggetti che accedono in pronto soccorso per un tentativo di suicidio. Uno studio longitudinale a un anno*, in *Riv. psichiatr.*, 2015, 50, 28-3.

¹²⁰ CHAN-BHATTI-MEADER E AL., *Predicting suicide following self-harm: systematic review of risk factors and risk scales*, in *The British Journal of Psychiatry*, 2016, 209, 277-83.

¹²¹ BOLTON-GUNNELL-TURECKI, *Suicide risk assessment and intervention in people with mental illness*, in *BMJ*, 2015, 351: h4978. doi: 10.1136/bmj.h4978.

¹²² VAN EGMOND-DIEKSTRA, *The predictability of suicidal behavior: the results of a meta-analysis of published studies*, in *Crisis*, 1990, 11, 57-84.

l'assenza di elementi di rischio capaci di confortare un giudizio di ragionevole *certezza* della relativa commissione¹²³.

Alla scienza e alla giurisprudenza penali toccherebbe il compito di riconoscere l'evidenza dei risultati, problematizzare la non prevedibilità dell'atto con quel grado di certezza che pretende di poter disporre di metodi scientificamente dimostrati per riuscire a prevenirlo, arricchire le argomentazioni di una recente riflessione applicativa in questo senso: nell'ipotesi concreta, pur distinti concettualmente, dovere di diligenza dettato per la situazione particolare ed obbligo di impedire l'evento finiscono con l'intersecarsi e coincidere. «In questo modo, la regola cautelare delinea l'area dell'obbligo di garanzia, che a sua volta individua la condotta omissiva tipica: quella, tra le azioni astrattamente idonee ad impedire l'evento, alla quale il garante è tenuto». Il garante «è cioè tenuto a fare, per impedire la verifica di determinati eventi, quanto gli è imposto dall'osservanza delle regole di diligenza»¹²⁴.

Il passo sembra breve per giungere alla considerazione che si rende osservabile fin dalle premesse di questo scritto: l'*obbligo di prevenire il suicidio*, lungi dal risultare il formante di un obbligo impeditivo di garanzia, può acquistare una dimensione criminosa solo nell'eterogenea struttura della mancata attivazione di una condotta di aiuto normativamente prevista¹²⁵. Il riscontro si rinviene puntuale nell'attuale sistema di protezione penale, che si proietta da più direzioni ad avanzare la soglia punitiva col metro del "pericolo", quello che consta nei volti non noti dell'omesso soccorso per aver mancato l'aiuto di un "confronto", come pure nella violazione degli obblighi di assistenza - morale - familiare di cui all'art 570 c.p. L'analisi approssciata prosegue così senza cadere in contraddizione: il vocabolo del "suicidio umano" non è mai un sinonimo della "morte", che invece sì, interessa il diritto penale, anche negli spazi "ristretti" degli artt. 579 e 580 c.p.

7. *Il suicidio come se fosse umano: il delitto senza fattispecie*. Tipizzare a mezzo di una formula generale questa *personalissima* fattispecie concreta di suicidio umano è con ciò possibile solo in un caso, estromesso oramai espressamente da ogni possibile cucitura del tessuto penale. Non compare nel modello criminoso dell'omicidio consentito *ex art. 579 c.p.*: è l'ipotesi in cui la condotta materialmente causale della mor-

¹²³ NORDENTOFT, *Prevention of suicide and attempted suicide in Denmark. Epidemiological studies of suicide and intervention studies in selected risk group*, in *Dan. Med. Bull.*, 2007, 54, 306-69.

¹²⁴ Cass., Sez. IV, 11 aprile 2016, in *Mass. Uff.*, n. 266831 - 01.

¹²⁵ Recenti riflessioni criminologiche approdano all'apprezzamento negativo dell'evitabilità e della predicibilità dell'evento seguendo i vasti percorsi fenomenologici della caparbia reiterazione dei tentativi, dei gesti improvvisi ed impulsivi o piuttosto di quella ferma autodeterminazione a morire che ne oscura ogni preparativo, infine dei "semplici" sentimenti di tristezza, facilmente non compresi - quantomeno adeguatamente - dalla famiglia per quelli che "saranno" espressioni di una sofferenza ben più intensa di quanto la persona sia in grado di sopportare. «Se l'aspirante suicida abbia tacitamente chiesto aiuto, lanciando segnali indiretti, o se abbia accuratamente occultato i propri disegni, rimane spesso uno degli interrogativi senza risposta posti dal mistero insondabile dell'animo umano», così LICCI, *Brevi note sulla natura esistenziale e giuridica della rinuncia volontaria alla vita*, in www.biodiritto.org.

te venga realizzata dal medico nella forma resa *vincolata* dall'apposita procedura legislativa, dove la scelta di libertà personale di vivere è tracciata dalla decisione di percorrere la strada naturale della propria vita malata ad effetto della consapevole richiesta di astensione medica dalla somministrazione di terapie funzionali a farne proseguire il cammino¹²⁶. Sta fuori pure dal modello criminoso a forma (invece) *libera* dell'art. 580 c.p.: è l'ipotesi della condotta materiale di aiuto al suicidio prestata da chiunque in qualsiasi (altro) modo dimostratosi capace di ricalcare i passi del rispetto dignitario della libertà di vivere a detta della Costituzione, ovvero la condotta divenuta "strumento" per formare la fine dell'esistenza del soggetto fisicamente incapace di portare a compimento da solo la volontà della propria morte, ancorato al suo corpo solo per mezzo di presidi di sostegno vitali. Il ragionamento analogico, quale ponte doveroso tra testo penale scritto e linguaggio che parla di un fatto necessariamente inoffensivo della vita, concede così alla Corte costituzionale di dargli il volto comune della libertà, dell'uguaglianza, della dignità della persona "al singolare" che è al centro della storia penale¹²⁷.

Nelle righe della ricordata pronuncia non si vede allora alcun paradosso del suicidio umano. Quello, si coglie piuttosto laddove un uomo capace di togliersi la vita da solo, con le proprie "forze", chieda aiuto ad un altro perché lo faccia per lui¹²⁸: una simile richiesta è del resto considerata dalla scienza psicoanalitica come un chiaro momento di comunicazione della propria sofferenza interiore per trovare il modo di vivere, non di morire¹²⁹. Questa raccontata, invece, è una *nuova realtà della vita* (con ciò della morte), anch'essa in fondo "scomoda", sia per chi considera sempre illecito aiutare un uomo a porre termine alla propria esistenza, sia per chi quell'aiuto lo ritiene sempre doveroso o da rendersi in qualsiasi modo di fronte ad analoghe condizioni di salute. Quanto risulta estraneo alla tipicità penale rimane invero *naturalmen-*

¹²⁶ Per la riconducibilità della tematica dell'eutanasia a questa fattispecie, si vedano F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 84 s., secondo il quale l'attuale trattamento rigoroso dell'*eutanasia pietosa consensuale* riduce la regolamentazione all'alternativa tra omicidio comune o del consenziente, con prevalente favore dell'omicidio comune per essere frequentemente non riscontrabili nel caso i requisiti prescritti all'art. 579 c.p.; MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Torino, 2001, *passim*; TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bologna, 2008, 235 ss.

¹²⁷ «Se, infatti, il fondamentale valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del paziente di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari - anche quando ciò richieda una condotta attiva ... da parte di terzi ... - non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale», così Corte cost., sent. n. 242 del 2019, § 2.3 del "*Considerato in diritto*".

¹²⁸ Sottolinea a questo proposito «le difficoltà inerenti a un processo di tipizzazione dell'accertamento di una decisione libera e consapevole di richiedere un aiuto a morire», CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri*, cit., 35.

¹²⁹ Sulla normale valenza autoconservativa della richiesta di aiuto al medico o allo psicologo di fronte al dolore psichico vissuto in un momento critico della propria esistenza, v. CAPRONI, in *Suicidio e aiuto al suicidio*, cit., 18; POMPILI, *La prevenzione del suicidio e il ruolo dello psichiatra*, cit., 198; NARDONE, *Aiutare al suicidio o ad una buona morte?*, cit., 4.

te confinato, figurando nei tratti di un suicidio *come se fosse umano*¹³⁰. È delineato da quelle «situazioni inimmaginabili all'epoca» in cui le norme incriminatrici furono introdotte, apparentemente “portate sotto” la relativa «sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali»¹³¹, che sono premessa della sua socialità.

Nell'ambito di questa inevitabile “presunzione penale” del suicidio umano, il consenso individuale rimane quindi la “comune” espressione di un atteggiamento adesivo singolarmente prestato dalla vittima al fatto altrui, messaggio e manifestazione di una *sofferenza fisica e psicologica che ella trova intollerabile*¹³², identificabile ed accertabile *come se fosse* la scelta interiore “ultima” in sé non comunicabile. Non a caso è stato plasmato nell'iconografia del “consenso informato”¹³³, che come tale sia stato “ugualmente” accertato¹³⁴ entro una dimensione pubblicistica¹³⁵ che garantisca il

¹³⁰ Per l'esistenza di un limite esegetico in riferimento all'effetto riduttivo della tipicità determinato dalla sentenza, v. BERNARDONI, *Ancora sul caso Cappato: qualche considerazione sulla “non punibilità” dell'aiuto al suicidio introdotta dalla Corte costituzionale*, in www.sistemapenale.it. Esclude l'opzione che inquadra il consenso dell'avente diritto come causa di esclusione dell'offensività TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione*, cit., 171 ss. Con specifico riferimento al consenso nel contesto del fine vita cfr. DI GIOVINE, *Il ruolo del consenso informato (e dell'autodeterminazione) nel diritto penale del fine vita*, in *Cass. pen.*, 2019, 1839 ss. *Contra*, in senso favorevole a ritenere priva di offensività la condotta di aiuto al suicidio oggetto della questione di legittimità costituzionale, MASSARO, *L'omicidio del consenziente e l'istigazione o aiuto al suicidio. La rilevanza penale delle pratiche di fine vita*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2018, 10, 19 ss.; ID., *Il “caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio?*, in www.penalecontemporaneo.it; NAPPI, *Suicidio medicalmente assistito e omicidio del consenziente pietatis causa: problematiche ipotesi di tipicità penale*, in www.laegislazionepenale.eu. Sulla relativa portata, invece, quale “scriminante procedurale”, si vedano in particolare CUPELLI, *Il caso (Cappato) è chiuso, ma la questione (agevolazione al suicidio) resta aperta*, in www.sistemapenale.it; DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male*, in www.sistemapenale.it; CONSULICH, *Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all'aiuto al suicidio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 120 ss.; TAVERRITI, *Norme esimenti e aiuto al suicidio: dalle rime liberate alla metrica della dommatica*, in www.laegislazionepenale.eu, e bibliografia ivi indicata.

¹³¹ Cfr. Corte cost., n. 242 del 2019, § 2.3. del “*Considerato in diritto*”.

¹³² Corte cost., n. 242 del 2019, § 5 del “*Considerato in diritto*”.

¹³³ Cfr. CUSTERS-AARTS, *The Unconscious Will: How the Pursuit of Goals Operates outside of Conscious Awareness*, in *Science*, 2010, 329, 47-50, per cui è da assumersi esattamente nei termini paradigmatici della libera decisione personale sulla scorta della «normale razionalizzazione» al momento di risolversi all'azione, nel senso puntuale di decisione di agire per la realizzazione di un fatto all'esito di un bilanciamento di interessi propri, che l'individuo modella al conteggio di tutta una serie di dati empirici e di informazioni disponibili.

¹³⁴ Cfr. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri*, cit., 35, che stima «possibile per il medico accertare in modo rigoroso la volontà della persona malata proprio nelle ipotesi in cui la richiesta di aiuto a morire sia formulata nell'ambito e a conclusione di un percorso di cura e di una profonda relazione tra il medico e la persona malata, come accade nelle ipotesi in cui il paziente sia tenuto in vita a mezzo di un trattamento di sostegno delle funzioni vitali».

¹³⁵ Che sia quella della struttura sanitaria (*ex ante*) o del procedimento giudiziario (*ex post*) per i casi “preesistenti” (ci sembra, sia alla regolamentazione del 2017 sia a quella del 2019).

medesimo diritto di cure palliative¹³⁶, consentendo così di ragionare in termini generalizzanti di una “libera volontà reale di uccidere sé stessi” attraverso il paradigma della decisione consapevole. Una scelta razionale, quindi, che all’altro - alla società - si rende visibile, e con ciò condivisibile¹³⁷, nel punto in cui appare la disumanità della vita insita nella perdita *irreversibile* di una sua porzione *costituzionale*, sofferta da chi alienato dalla propria componente di alterità sociale per effetto della malattia. È qui, alla fine del racconto, che l’idea di illiceità del suicidio si dissolve definitivamente: delitto senza offesa, senza immagine, senza prova, “doveva” rimanere pure senza fattispecie.

¹³⁶ La necessità che sia assicurata a tutti la medesima «effettività del diritto alle cure palliative» è riconosciuta espressamente dalla Corte cost., n. 242 del 2019, § 2.4 del “*Considerato in diritto*”.

¹³⁷ Sul paradigma scientifico del consenso sociale ALEXANDER-THOMSON, *Sociologia*, Bologna, 2010; ARON, *Le tappe del pensiero sociologico*, Milano, 1996; CORBETTA, *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Bologna, 1999; GHISLENI-PRIVITERA, *Sociologie contemporanee*, Torino, 2009; CIPOLLA, *Teoria della metodologia sociologica*, Bologna, 1996.